

*Quota di partecipazione degli assistiti
alla spesa farmaceutica (ticket)
(art. 5, 3° comma legge 484/78)*

La Regione Toscana
(delibera Giunta Regionale 135/2002)
ha stabilito che per l'erogazione dei medicinali
concedibili dal Servizio sanitario nazionale non deve
essere richiesto all'assistito il pagamento di

NESSUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

*soli due casi, previsti dalla normativa nazionale,
in cui l'assistito è tenuto a contribuire
alla spesa farmaceutica, riferiti ai farmaci
non coperti da brevetto, sono:*

**Il medico ha indicato sulla ricetta
la non sostituibilità del medicinale**



**L'assistito non accetta la sostituzione
proposta dal farmacista.**



**Servizio
Sanitario
della
Toscana**



AVVISO AGLI ASSISTITI

*Quota di partecipazione degli assistiti
alla spesa farmaceutica (ticket)
(art. 5, 3° comma legge 484/78)*

La Regione Toscana
(delibera Giunta Regionale 135/2002)
ha stabilito che per l'erogazione dei medicinali
concedibili dal Servizio sanitario nazionale non deve
essere richiesto all'assistito il pagamento di

NESSUNA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

*soli due casi, previsti dalla normativa nazionale,
in cui l'assistito è tenuto a contribuire
alla spesa farmaceutica, riferiti ai farmaci
non coperti da brevetto, sono:*

**Il medico ha indicato sulla ricetta
la non sostituibilità del medicinale**



**L'assistito non accetta la sostituzione
proposta dal farmacista.**